

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE L.R. 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31

Oggetto consiliare n. 4821
RELAZIONE

1. Finalita' del Progetto di legge

Il settore della difesa fitosanitaria e' stato oggetto negli ultimi anni di innovazioni sostanziali che, pur salvaguardando i patrimoni tecnici e scientifici gia' acquisiti, ampliano contenuti e finalita', perseguendo una piu' razionale metodologia di protezione delle piante, nonche' dei loro prodotti.

Il presente Progetto di legge si propone di sostituire i testi di due leggi regionali: la Legge 19 gennaio 1998, n. 3, recante "Norme sulla produzione vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio 1982, n. 34", e la Legge 21 agosto 2001, n. 31, recante "Misure di prevenzione della diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria", conformandoli alle modifiche intervenute nel corso degli ultimi cinque anni in merito all'esercizio delle funzioni regionali in materia fitosanitaria, in un'ottica di adeguamento alla piu' recente normativa comunitaria ed in armonia con il nuovo quadro istituzionale nazionale che si e' venuto a delineare in materia di agricoltura, che riconosce ulteriore autonomia ed affida sempre maggiori compiti alle Regioni.

Al fine di semplificare la normativa fitosanitaria regionale, si e' provveduto ad unificare in un solo testo le disposizioni prima contenute nelle citate leggi regionali ed alla loro contemporanea abrogazione.

Il presente Progetto di legge e' finalizzato a concentrare l'attivita' autorizzativa alle fasi particolarmente critiche (produzione e commercio all'ingrosso), riducendo, in armonia con le direttive comunitarie, il numero delle aziende che necessitano di autorizzazione regionale per l'esercizio della propria attivita', semplificando le procedure ed aggiornando il sistema dei controlli nonche' le relative sanzioni.

Per lo svolgimento delle funzioni connesse al controllo ed alla vigilanza si propone di affiancare agli Ispettori fitosanitari la figura degli Agenti accertatori, cosi' come previsto dalla L.R. 28/4/1984, n. 21, definendone in modo puntuale requisiti ed ambito operativo. E' stata inoltre prevista la possibilita', per la struttura fitosanitaria regionale, di avvalersi della collaborazione di Enti pubblici operanti in campo agricolo, fitosanitario o della ricerca, previa specifica convenzione, in maniera piu' generalizzata rispetto alle norme attualmente in vigore.

Una particolare attenzione e' stata dedicata poi all'aspetto relativo alla semplificazione delle procedure amministrative in ordine alla competenza ad emanare alcuni atti, quali il rilascio delle autorizzazioni, il modello di domanda e la relativa documentazione per l'esercizio dell'attivita' di produzione e commercio di vegetali e prodotti vegetali.

Le modifiche apportate in materia di funzioni della struttura fitosanitaria regionale riguardano altresì la possibilita' di imporre, in determinate aree del territorio regionale, l'estirpazione obbligatoria delle piante, sia spontanee che coltivate, soggette a rischio fitosanitario, indipendentemente dal fatto che siano gia' colpite dagli organismi nocivi, consentendo in tal modo di potere prevenire o contenere la diffusione delle diverse fitopatie. Si prevede che l'applicazione delle misure fitosanitarie disposte dalla Regione Emilia-Romagna possa essere affidata agli Enti locali, previa intesa con le Amministrazioni interessate, al fine di porre in essere in modo tempestivo un intervento articolato e maggiormente efficace.

Viene prevista inoltre la possibilita', in armonia con quanto stabilito dalla recente Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, di porre a carico degli utenti una tassa fitosanitaria sull'importazione di materiali vegetali, allo scopo di coprire le spese sostenute per i controlli documentali, di identita' e fitosanitari.

Il Progetto di legge prevede altresì la possibilità di porre a carico dei titolari di autorizzazione, nonché dei destinatari di attività in materia fitosanitaria, l'onere delle spese sostenute nella misura individuata con apposito tariffario stabilito dalla Giunta regionale.

Maggiore rigore è stato infine previsto in materia di sospensione e revoca dell'autorizzazione regionale, in particolare per coloro che non sono in grado di dimostrare l'origine del materiale vegetale di propagazione.

Nel Progetto di legge, infine, sono stati aggiornati tutti i riferimenti normativi alla Direttiva 2000/29/CE, che ha sostituito la precedente Direttiva 77/93/CEE in materia fitosanitaria.

2. Struttura del Progetto di legge

Il presente Progetto di legge si compone di sedici articoli, il cui contenuto verrà di seguito illustrato in sintesi.

L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge, specificandole nella profilassi e tutela fitosanitaria, estesa a tutti i vegetali e prodotti vegetali, nel rispetto dei principi fondamentali definiti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.

L'articolo 2, al comma 1, definisce i principi generali in materia di autorizzazione regionale alla quale è subordinato l'esercizio dell'attività di produzione e commercio di vegetali e prodotti vegetali.

Il comma 2 attribuisce alla struttura fitosanitaria regionale la competenza al rilascio delle autorizzazioni.

Il comma 3 individua le categorie soggette al possesso dell'autorizzazione. Rispetto a quanto stabilito dalla L.R. 3/98, che verrà abrogata con l'entrata in vigore del presente Progetto di legge, non è più richiesta l'autorizzazione per il commercio al minuto delle piante e dei relativi materiali di propagazione (nella regione Emilia-Romagna operano attualmente circa 3.800 aziende che esercitano il commercio al minuto di tali materiali). Questo permetterà di snellire ulteriormente le procedure amministrative, focalizzando l'attenzione della struttura fitosanitaria regionale sui controlli alla produzione e sul commercio all'ingrosso dei prodotti presi in esame dalla normativa, attività di estrema importanza ai fini della prevenzione della diffusione delle malattie delle piante. Viene altresì previsto l'obbligo del possesso dell'autorizzazione regionale anche per le ditte sementiere e per i produttori di piante forestali, in sostituzione delle attuali licenze rilasciate dalle Camere di Commercio. La possibilità di fare riferimento ad un'unica struttura consentirà una significativa semplificazione delle procedure per gli utenti; nel contempo sarà possibile anche disciplinare la materia relativa ai controlli di qualità dei suddetti materiali di propagazione, compresi quelli della vite, attualmente esclusi dalla competenza regionale.

Il comma 4 consente a tutte le categorie interessate, con la sola esclusione dei produttori, di esercitare l'attività a decorrere dalla data di presentazione della domanda, semplificando notevolmente gli adempimenti a carico sia dei richiedenti sia dell'Amministrazione.

Il comma 5 conferma l'obbligo di presentazione della dichiarazione di autoproduzione, già previsto dalla precedente normativa, alla struttura fitosanitaria regionale.

Il comma 6 estende la possibilità dell'esonero dalla dichiarazione di autoproduzione a tutti i piccoli produttori di piante, secondo le modalità stabilite dalla struttura fitosanitaria regionale.

Il comma 7 prevede la semplificazione delle procedure relative alla cessazione dell'attività delle aziende autorizzate o del subentro.

Il comma 8 stabilisce, in caso di diniego alla domanda di autorizzazione a seguito di un subentro, la possibilità di commercializzare il materiale precedentemente prodotto.

L'articolo 3 del Progetto di legge prevede che le procedure, i requisiti di professionalità e le attrezzature minime occorrenti per lo svolgimento delle attività soggette ad autorizzazione, vengano fissate dalla Regione in funzione del tipo di attività e per ogni categoria. La precedente normativa individuava nella Giunta regionale l'Organo competente, mentre l'attuale formulazione permetterà di fare riferimento all'ordinamento vigente in materia di organizzazione. Ciò permetterà di semplificare e snellire le procedure adeguandole in

modo più rapido al mutare delle esigenze, pur mantenendo l'indispensabile informazione attraverso la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'articolo 4 conferma l'istituzione presso la struttura fitosanitaria regionale del Registro regionale dei produttori, così come stabilito all'art. 4 della L.R. 3/98, precisando che tale Registro assolve anche le funzioni del Registro Ufficiale dei Produttori previsto dalla normativa comunitaria in materia.

L'articolo 5, al comma 1, fissa gli obblighi del titolare dell'autorizzazione regionale. Rispetto alla normativa attualmente in vigore viene previsto fra tali obblighi quello di tenere a disposizione, per i relativi controlli, oltre alla documentazione concernente gli acquisti dei prodotti, anche quella riguardante la loro cessione. Questo permetterà a coloro che effettuano i controlli di poter risalire sempre all'origine e alla destinazione del materiale vegetale. Viene disposto inoltre l'obbligo di restituire l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività.

Il comma 2 conferma l'obbligo, previsto dalla attuale L.R. 3/98, da parte dei produttori di denunciare annualmente alla Regione la propria produzione. La nuova formulazione sottolinea che la denuncia viene presentata al fine dell'acquisizione di dati statistici.

Il comma 3 riconferma le procedure semplificate per i soggetti che si limitano a commercializzare piante e relativi materiali di moltiplicazione non prodotti in azienda.

L'articolo 6 conferma che la commercializzazione diretta del produttore dei vegetali e dei prodotti vegetali disciplinati dal presente Progetto di legge sia consentita soltanto alle aziende provviste dell'autorizzazione regionale, semplificando l'attuale normativa che fa riferimento all'autorizzazione del Sindaco rilasciata ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n. 59.

L'articolo 7 disciplina la certificazione del materiale di propagazione dei vegetali. La normativa resta sostanzialmente invariata, tuttavia alla luce delle nuove competenze degli Organi regionali e nell'ottica della semplificazione delle procedure, al comma 1 viene previsto che il relativo regolamento venga emanato dalla Regione l'elenco delle specie interessate alla certificazione venga stabilito con determinazione del Responsabile della struttura fitosanitaria regionale, anziché con deliberazione della Giunta regionale.

L'articolo 8 si caratterizza per apportare alcune sostanziali modifiche alla L.R. 3/98, delineante le funzioni della struttura fitosanitaria regionale, che sono state rivedute in armonia con l'attuale quadro legislativo che regola il rapporto di impiego in regione.

Il comma 1 stabilisce quali sono le competenze della struttura fitosanitaria regionale, integrando quanto previsto nelle due leggi di cui si prevede l'abrogazione. Rispetto all'attuale legislazione si prevede che alla struttura fitosanitaria regionale competa, oltre all'applicazione sul territorio delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia fitosanitaria, anche l'applicazione di quelle concernenti la qualità del materiale di propagazione delle piante. Tale integrazione si rende necessaria in quanto, nel frattempo, sono state emanate nuove norme in materia. Alla lettera i), viene prevista anche la possibilità che la struttura fitosanitaria regionale possa rendere obbligatoria l'estirpazione di piante ospiti di patogeni ad elevato rischio fitosanitario, indipendentemente dalla presenza della malattia, al fine di prevenirne la diffusione, definendo le specie e le aree soggette al provvedimento.

Il comma 2 prevede che per lo svolgimento delle funzioni affidate alla struttura fitosanitaria regionale la Regione si avvalga, oltre che degli Ispettori fitosanitari e dei Consorzi fitosanitari provinciali istituiti con L.R. 22 maggio 1996, n. 16, anche degli Agenti accertatori individuati ai sensi della L.R. 28 aprile 1984, n. 21. Inoltre, per quanto riguarda alcuni particolari provvedimenti, potrà avvalersi, previa specifica convenzione, anche di altri Enti pubblici operanti in campo agricolo, fitosanitario o della ricerca.

Il comma 3 stabilisce che gli Ispettori fitosanitari e gli Agenti accertatori che operano presso Enti convenzionati, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, debbono attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile della struttura fitosanitaria regionale. Ciò si rende necessario nel caso che gli Ispettori o gli Agenti operino in strutture diverse dall'Amministrazione regionale.

Il comma 4 definisce quali sono gli atti adottati dalla struttura fitosanitaria regionale dei quali deve essere data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'articolo 9, al comma 1, prevede che la Regione possa individuare gli Ispettori fitosanitari, oltre che tra i propri collaboratori, anche fra i dipendenti di altri Enti pubblici convenzionati.

Il comma 2 ribadisce la competenza degli Ispettori fitosanitari in merito all'adozione delle misure ritenute necessarie, in applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia fitosanitaria.

Il comma 3 riserva inoltre a questa figura professionale la competenza per il rilascio dei certificati fitosanitari e delle autorizzazioni previste a norma di legge in materia di esportazione, riesportazione, importazione e transito.

Il comma 4 prevede che gli Ispettori fitosanitari, nell'esercizio delle loro funzioni, siano titolari dei poteri di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale").

Il comma 5 stabilisce che la Regione garantisca la necessaria specializzazione tecnica degli Ispettori fitosanitari, prevedendo per tale funzione il possesso di conoscenze scientifiche in ambito agrario, forestale o biologico e la frequenza di specifici corsi di formazione professionale, nel rispetto della normativa generale per l'accesso a posizioni a contenuto tecnico, gestionale o direttivo, dotate di autonomia e responsabilità di risultato.

Il comma 6 stabilisce che gli Agenti accertatori svolgono compiti di controllo, prelievo campioni ed accertamento relativi alle funzioni della struttura fitosanitaria regionale, con l'esclusione di quelle espressamente riservate agli Ispettori fitosanitari.

Infine il comma 7 dispone che, per l'espletamento delle loro funzioni, gli Ispettori fitosanitari, gli Agenti accertatori ed il personale della struttura fitosanitaria regionale espressamente incaricato hanno libero accesso in tutti i luoghi ove si producono o commercializzano i prodotti oggetto della presente normativa.

L'articolo 10, al comma 1, ribadisce la competenza degli Ispettori fitosanitari e degli Agenti accertatori sulla vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni previste dalla normativa.

Il comma 2 conferma la competenza anche dei Comuni sulla verifica del possesso delle autorizzazioni regionali.

Il comma 3 prevede che la Regione possa affidare alle Province, alle Comunità Montane ed ai Comuni la vigilanza sull'applicazione di taluni provvedimenti adottati dalla Regione ai sensi del comma 1 dell'art. 8.

L'articolo 11 stabilisce gli obblighi e le sanzioni amministrative per gli inadempienti. Il Progetto di legge prevede l'integrazione delle sanzioni previste dalle preesistenti normative e la modifica degli importi, in funzione dell'entrata in vigore dell'euro; inoltre sono state previste sanzioni nei confronti dei soggetti che non si attengono alle prescrizioni previste dai decreti ministeriali in materia di lotta obbligatoria ad organismi nocivi ai vegetali.

L'articolo 12 disciplina la sospensione e la revoca dell'autorizzazione regionale. Rispetto alla normativa vigente il comma 1 prevede, fra le cause per le quali la struttura fitosanitaria regionale può disporre la sospensione, anche l'impossibilità di dimostrare, da parte dei produttori, l'origine delle piante o del loro materiale di propagazione; ciò infatti rappresenta una delle infrazioni più gravi in riferimento al rischio fitosanitario.

I commi 2 e 3 confermano i casi in cui può essere sospesa o revocata l'autorizzazione.

Il comma 4 stabilisce che nel caso in cui si riscontri che la ditta autorizzata abbia interrotto l'attività di produzione per un periodo continuativo superiore ai due anni, la struttura fitosanitaria regionale disponga la revoca dell'autorizzazione. Questo permetterà una più efficiente pianificazione dei controlli e la semplificazione della gestione del Registro Ufficiale dei Produttori, che costituisce l'anagrafe aziendale delle categorie professionali assoggettate al regime di controllo fitosanitario.

L'articolo 13 introduce la tassa fitosanitaria. Il comma 1 stabilisce che la tassa sia dovuta dagli importatori prima dell'inizio delle attività di controllo ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13-quinquies della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, di recente emanazione, che modifica la precedente direttiva 2000/29/CE, nella misura indicata nell'Allegato VIII bis, il quale fissa gli importi della tassa fitosanitaria destinata a coprire le

spese sostenute per i controlli documentali, di identità e fitosanitari sulle merci in importazione da Paesi terzi. Si noti che la maggior parte dei Paesi dell'Unione Europea già da tempo effettua i controlli in importazione a pagamento ed ora una apposita direttiva lo stabilisce obbligatoriamente per tutti gli Stati membri a partire dall'1 gennaio 2005.

Al fine di non pregiudicare, attraverso l'applicazione della tassa, chi opera presso i punti di entrata della regione Emilia-Romagna (porto di Ravenna ed aeroporti di Bologna e Forlì), il comma 2 ne sospende l'entrata in vigore fino alla data stabilita da un decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato sulla base di un accordo fra tutte le Regioni interessate. Nel caso che questo accordo non venga raggiunto, l'applicazione della tassa avrà comunque decorrenza dall'1 gennaio 2005, secondo quanto previsto dalla direttiva 2002/89/CE.

L'articolo 14 dispone, al primo comma, che la Giunta regionale possa porre a carico dei titolari delle autorizzazioni, nonché dei destinatari delle attività di controllo previste dalla legge, l'onere delle spese sostenute, nella misura individuata con apposito tariffario. Attualmente tutte le prestazioni erogate dalla struttura fitosanitaria regionale sono gratuite, mentre si sta valutando l'ipotesi di porre a carico degli utenti il costo di una parte delle prestazioni fornite, così come già attuato da altre Regioni.

Il comma 2 dell'articolo in commento stabilisce che le relative somme siano rimosse a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale contenente il relativo tariffario e che tali somme siano introitate dalla Regione.

L'articolo 15 stabilisce, al comma 1, che le autorizzazioni rilasciate dalla Regione ai sensi della L.R. 3/98 e quelle rilasciate dalle Camere di Commercio ai sensi della Legge 1096/71 ("Disciplina dell'attività sementiera") e della Legge 269/73 ("Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento") sono da ritenersi valide a tutti gli effetti fino alla loro sostituzione.

Il comma 2 prevede che il R.R. 26/99, in materia di certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario per specie vegetali interessanti il settore vivaistico, emanato ai sensi della L.R. 3/98, resta in vigore fino all'adozione del nuovo regolamento di cui all'art. 7 del presente Progetto di legge, da emanarsi con determinazione del Responsabile della struttura fitosanitaria regionale.

Il comma 3 dispone che le determinazioni adottate dal Responsabile della struttura fitosanitaria regionale, ai sensi della L.R. 3/98 e della L.R. 31/01, conservino la loro efficacia anche dopo l'abrogazione di tali leggi. Viene inoltre stabilito che l'inottemperanza a tali prescrizioni verrà sanzionata conformemente a quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Progetto di legge.

L'articolo 15 del Progetto di legge consentirà di non creare disservizi e disagi agli operatori coinvolti.

Infine l'articolo 16 conclude il Progetto di legge con l'abrogazione della normativa precedente, la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, "Norme sulla produzione vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio 1982, n. 34" e della L.R. 21 agosto 2001, n. 31 "Misure di prevenzione della diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria", che è stata inclusa nel nuovo testo di legge.

PROGETTO DI LEGGE

INDICE

| | |
|----------|--|
| Art. 1 - | Finalità |
| Art. 2 - | Autorizzazione regionale |
| Art. 3 - | Procedure |
| Art. 4 - | Registro regionale dei produttori |
| Art. 5 - | Obblighi del titolare di autorizzazione |
| Art. 6 - | Commercializzazione diretta del produttore |

Art. 7 -
Certificazione del materiale di propagazione dei vegetali
Art. 8 -
Funzioni della struttura fitosanitaria regionale
Art. 9 -
Funzioni degli Ispettori fitosanitari e degli Agenti accertatori
Art. 10 -
Organi di vigilanza
Art. 11 -
Obblighi e sanzioni amministrative
Art. 12 -
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Art. 13 -
Tassa fitosanitaria
Art. 14 -
Oneri sui controlli fitosanitari
Art. 15 -
Disposizioni transitorie e finali
Art. 16 -
Abrogazioni

Art. 1
Finalita'

1. La presente legge detta norme in materia di profilassi, produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali, ai fini della tutela fitosanitaria, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale e comunque nel rispetto delle norme statali in materia di profilassi internazionale.

Art. 2
Autorizzazione regionale

1. Le attività di produzione e commercio dei vegetali e prodotti vegetali disciplinate dalla presente legge sono subordinate al possesso di apposita autorizzazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione spetta alla struttura regionale competente in materia fitosanitaria, nel seguito della presente legge denominata "struttura fitosanitaria regionale".

3. Debbono essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:

- a)
i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, con l'esclusione di coloro che producono sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera;
- b)
i commercianti all'ingrosso di piante e di materiali di propagazione vegetale, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da altri;
- c)
gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o di altri materiali comprese le sementi, di cui all'Allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, con sedi operative nel territorio regionale;
- d)
i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione che commercializzano all'ingrosso patate da consumo o frutti di agrumi;
- e)
i soggetti che commercializzano all'ingrosso tuberi-seme di patate;
- f)
i produttori e i commercianti all'ingrosso di legnami di cui all'Allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, con sedi operative nel territorio regionale.

4. I soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f) del comma 3 del presente articolo possono esercitare l'attività a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

5. Chiunque non in possesso dell'autorizzazione intenda produrre piante e relativi materiali di propagazione, ad eccezione delle sementi, destinati all'esclusivo impiego a fini produttivi all'interno della propria azienda deve preventivamente presentare alla struttura fitosanitaria regionale una dichiarazione attestante le specie e i quantitativi che intende produrre, il luogo di conservazione e la relativa collocazione.

6. Sono esonerati dalla dichiarazione di cui al comma 5 i produttori di piccoli quantitativi di vegetali destinati a superfici di limitata estensione, secondo quanto stabilito dalla struttura fitosanitaria regionale.

7. L'autorizzazione è personale e decade in caso di morte del titolare o di variazione di titolarità dell'impresa che implichi la modifica del numero di partita IVA. Qualora, dopo la decadenza dell'autorizzazione, l'attività prosegua, il successore a titolo universale o particolare o il subentrante deve presentare una nuova domanda di autorizzazione entro 60 giorni dal subentro. L'attività può proseguire fino al rilascio della nuova autorizzazione o di diniego; possono altresì essere utilizzate fino ad esaurimento le confezioni, le etichette o altri documenti riportanti il precedente numero di autorizzazione.

8. Nel caso di diniego alla domanda di cui al comma 7, la struttura fitosanitaria regionale fissa un termine entro il quale può essere commercializzato il materiale esistente in azienda al momento del subentro.

Art. 3

Procedure

1. La Regione stabilisce le procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2, fissando i requisiti di professionalità e le attrezzature minime occorrenti, in funzione del tipo di attività e per ogni categoria di richiedente, nonché il modello di domanda e la documentazione da allegare alla medesima. Di tali atti deve essere data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Art. 4

Registro regionale dei produttori

1. Presso la struttura fitosanitaria regionale è istituito il Registro regionale dei produttori al quale sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 2. Tale registro assolve altresì le funzioni del Registro Ufficiale dei Produttori, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia.

Art. 5

Obblighi del titolare di autorizzazione

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per i soggetti iscritti al Registro regionale dei produttori, il titolare di autorizzazione è soggetto ai seguenti obblighi:

- a) tenere presso la sede aziendale una planimetria ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e al commercio nonché le relative strutture, secondo le modalità tecniche stabilite dalla struttura fitosanitaria regionale;
- b) tenere a disposizione per i relativi controlli la documentazione concernente gli acquisti e la cessione dei prodotti disciplinati dalla presente legge;
- c) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta;
- d) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture seguendo le modalità eventualmente impartite da apposite disposizioni comunitarie, nazionali o regionali e comunicare immediatamente alla struttura fitosanitaria regionale la comparsa o la sospetta presenza di organismi nocivi oggetto della direttiva 2000/29/CE, o di organismi nocivi non conosciuti;
- e)

evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali e prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;

f)

consentire ai soggetti incaricati della vigilanza il libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali e loro prodotti e permettere l'ispezione dei documenti obbligatori;

g)

adempiere alle disposizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale a norma dell'art. 8;

h)

comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate;

i)

ottemperare agli impegni sottoscritti in base al regolamento sulla certificazione dei materiali di propagazione emanato a norma dell'art. 7;

l)

restituire entro 30 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;

m)

collaborare con la struttura fitosanitaria regionale allo scopo di un più puntuale raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

2. Al fine dell'acquisizione di dati statistici, i produttori delle piante e dei relativi materiali di propagazione destinati alla vendita, hanno l'obbligo di denunciare annualmente la propria produzione alla Regione, secondo le modalità dalla stessa stabilite.

3. I soggetti che si limitano a commercializzare le piante ed i relativi materiali di propagazione non prodotti o coltivati in azienda sono tenuti a rispettare solo gli obblighi previsti dalle lettere b), c), e), f), g), h), l), m) del comma 1 del presente articolo.

Art. 6

Commercializzazione diretta del produttore

1. La commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali disciplinati dalla presente legge, effettuata direttamente dai produttori agricoli ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti), è consentita solo se questi sono in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 2 o di altra autorizzazione alla produzione rilasciata dall'autorità competente della Regione di provenienza.

Art. 7

Certificazione del materiale di propagazione dei vegetali

1. La Regione con apposito regolamento istituisce la certificazione di controllo volontario genetico e sanitario per singole specie interessanti il settore vivaistico.

2. L'elenco delle specie è fissato con determinazione del Responsabile della struttura fitosanitaria regionale.

Art. 8

Funzioni della struttura fitosanitaria regionale

1. Alla struttura fitosanitaria regionale compete:

a)

applicare sul territorio regionale le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia fitosanitaria;

b)

eseguire i controlli e la vigilanza sulla qualità del materiale di propagazione delle piante;

c)

eseguire i controlli e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali oggetto della presente legge nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;

d)

eseguire analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di ricerca e sperimentazione agraria, nonché di laboratori accreditati o di altre istituzioni con specifiche competenze fitosanitarie;

e)

controllare lo stato fitosanitario e la rispondenza genetica delle piante e dei relativi materiali di propagazione soggetti a processi di certificazione;

f)

istituire quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione delle malattie ritenute pericolose e diffusibili;

g)

istituire "zone fitosanitarie tutelate" a salvaguardia della produzione vivaistica regionale, prescrivendo per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora di piante e l'estirpazione delle piante a rischio già presenti in esse;

h)

vietare temporaneamente, in tutto o in parte del territorio della regione, la messa a dimora di piante appartenenti a specie che possono favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria;

i)

rendere obbligatoria l'estirpazione di piante che possono favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, definendo le specie e le aree soggette al provvedimento;

l)

prescrivere tutte le misure fitosanitarie ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

m)

definire strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;

n)

fornire supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria;

o)

tenere il Registro regionale dei produttori istituito ai sensi dell'art. 4.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la Regione si avvale:

a)

di personale qualificato che assume la denominazione di "Ispettore fitosanitario";

b)

di "Agenti accertatori" individuati ai sensi della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale);

c)

dei Consorzi fitosanitari provinciali istituiti con L.R. 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7), e di altri Enti pubblici non economici operanti in campo agricolo, fitosanitario o della ricerca, previa specifica convenzione;

d)

delle Province, delle Comunità Montane e dei Comuni, anche in forma associata, per gli interventi necessari all'attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi delle lettere g) e i) del comma 1, previa intesa con le amministrazioni interessate.

3. Gli Ispettori fitosanitari e gli Agenti accertatori che operano presso Enti convenzionati, nell'esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata dalla presente legge, debbono attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile della struttura fitosanitaria regionale.

4. Degli atti di cui alle lettere g), h) e i) del comma 1 deve essere data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Art. 9

Funzioni degli Ispettori fitosanitari e degli Agenti accertatori

1. La Regione individua gli Ispettori fitosanitari tra i propri collaboratori o i dipendenti di altri Enti pubblici convenzionati e rilascia ai medesimi apposito documento di riconoscimento, dandone comunicazione al Ministero competente, ai sensi della normativa nazionale in materia.
2. Gli Ispettori fitosanitari possono adottare tutte le misure ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia fitosanitaria.
3. Agli Ispettori fitosanitari compete inoltre il rilascio dei certificati fitosanitari e delle autorizzazioni previste dalle normative internazionali, comunitarie e nazionali in materia di esportazione, riesportazione, importazione e transito.
4. Gli Ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro funzioni sono titolari dei poteri di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. La Regione, nel rispetto della normativa generale per l'accesso e del suo sistema di classificazione professionale per posizioni a contenuto tecnico, gestionale o direttivo, dotate di autonomia e responsabilità di risultato su importanti e diversificati processi, garantisce la necessaria specializzazione tecnica degli Ispettori fitosanitari prevedendo il possesso di conoscenze scientifiche in ambito agrario, forestale, biologico e la frequenza di specifici corsi di formazione professionale.
6. Gli Agenti accertatori svolgono i compiti di controllo, prelievo campioni e accertamento relativi alle funzioni di cui all'art. 8, comma 1, ad esclusione delle funzioni riservate agli Ispettori fitosanitari dai commi 3 e 4 del presente articolo.
7. Per l'espletamento delle loro funzioni gli Ispettori fitosanitari, gli Agenti accertatori ed il personale della struttura fitosanitaria regionale espressamente incaricato, hanno libero accesso a tutte le stazioni ferroviarie, marittime, autoporti e aeroporti, luoghi di produzione o di stoccaggio di vegetali o prodotti vegetali.

Art. 10

Organi di vigilanza

1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono affidati agli Ispettori fitosanitari e agli Agenti accertatori.
2. Il controllo sul possesso delle autorizzazioni di cui all'art. 2 e il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 e' affidato anche ai Comuni competenti per territorio.
3. La Regione può altresì affidare alle Province, alle Comunità Montane e ai Comuni, la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti adottati dalla Regione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. g), h) e i).

Art. 11

Obblighi e sanzioni amministrative

1. Chiunque esercita le attività disciplinate dalla presente legge senza il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 Euro a 9.000,00 Euro.
2. Chiunque commercializza vegetali e prodotti vegetali provenienti da ditte non autorizzate ai sensi dell'art. 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
3. La mancata o mendace presentazione della dichiarazione di autoproduzione di cui all'art. 2, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 Euro a 600,00 Euro.
4. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'art. 5, comma 1, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere g), h), i) e l) e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 Euro a 1.500,00 Euro.

5. La mancata comunicazione prevista dall'art. 5, comma 1, lettera h), o la mancata restituzione dell'autorizzazione regionale entro i termini previsti dall'art. 5, comma 1, lett. m), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 Euro a 600,00 Euro.
6. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 5, comma 1, lettera i), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
7. La mancata o mendace presentazione della denuncia di produzione di cui all'art. 5, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 Euro a 600,00 Euro.
8. Chiunque non rispetti il disposto di cui all'art. 6 in materia di commercializzazione diretta del produttore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
9. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere f) ed l), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
10. Chiunque non ottemperi al divieto di messa a dimora di piante di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) e h), ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale obbligo e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 Euro a 1.200,00 Euro; gli Organi di vigilanza dispongono altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico del trasgressore le relative spese. L'importo della sanzione e' raddoppiato nel caso si tratti di ditte autorizzate ai sensi dell'art. 2 e di ditte che in base alle risultanze dell'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi o giardini.
11. Chiunque non rispetti l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dalla struttura fitosanitaria regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. i), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 Euro a 1.200,00 Euro; gli Organi di vigilanza dispongono altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico del trasgressore le relative spese.
12. Chiunque non rispetti gli obblighi e le disposizioni stabilite dai decreti ministeriali di lotta obbligatoria e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
13. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 ed alla L.R. 28 aprile 1984, n. 21. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni e' la Regione. I proventi derivanti dalle sanzioni applicate affluiscono nel bilancio della Regione Emilia-Romagna.

Art. 12

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11, al fine di limitare i rischi di diffusione di organismi nocivi, la struttura fitosanitaria regionale puo' disporre la sospensione cautelare dell'autorizzazione di cui all'art. 2 nei seguenti casi:
- a) presenza di piante totalmente o parzialmente interessate da processi di deperimento di cui non sia individuabile la causa;
 - b) presenza di piante con sintomi di organismi nocivi oggetto della direttiva 2000/29/CE;
 - c) presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi su un numero significativo di piante;
 - d) impossibilita' di dimostrare l'origine delle piante o del loro materiale di propagazione.
2. In caso di recidiva nell'inosservanza delle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale l'autorizzazione puo' essere sospesa fino a 3 mesi.

3. In casi di particolare gravita' o di inadempienza alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale, quest'ultima puo' disporre la revoca dell'autorizzazione.

4. Nel caso in cui si riscontri che la ditta autorizzata abbia interrotto l'attivita' di produzione per un periodo continuativo superiore ai due anni la struttura fitosanitaria regionale dispone la revoca dell'autorizzazione.

Art. 13

Tassa fitosanitaria

1. E' istituita la tassa fitosanitaria regionale. La tassa e' dovuta dall'importatore e deve essere assolta mediante pagamento su conto corrente postale intestato alla Regione Emilia-Romagna, con obbligo di indicazione nella causale della dicitura "Tassa fitosanitaria", prima dell'inizio delle attivita' di controllo all'importazione previste dall'art. 13-quinquies della Direttiva 2000/29/CE. La tassa e' dovuta nella misura indicata nell'allegato VIII-bis della direttiva 2000/29/CE, introdotto dalla direttiva 2002/89/CE del Consiglio concernente modifica della direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'. Non e' autorizzato il rimborso diretto o indiretto della tassa.

2. Al fine di non pregiudicare gli operatori del settore, l'applicazione della tassa di cui al comma precedente e' sospesa fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di apposito decreto del Presidente della Giunta regionale da adottarsi sulla base di accordo interregionale o altro atto volto ad individuare un termine omogeneo di entrata in vigore della tassa sul territorio di tutte le regioni interessate. La tassa entra comunque in vigore l'1 gennaio 2005, ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2002/89/CE.

Art. 14

Oneri sui controlli fitosanitari

1. La Giunta regionale pone a carico dei titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, nonche' dei destinatari delle attivita' di controllo previste dall'art. 8, comma 1, lett. c), d), e) e f) l'onere delle spese sostenute, nella misura individuata con apposito tariffario.

2. Le somme di cui al presente articolo sono rimosse a far data dal trentesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della deliberazione della Giunta regionale contenente il tariffario di cui al comma 1 e le modalita' di riscossione. Tali somme sono introitate dalla Regione.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 (Norme sulla produzione vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio 1982, n. 34), della Legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera), e della Legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento), sono da ritenersi valide a tutti gli effetti fino alla loro sostituzione.

2. Il Regolamento regionale 6 settembre 1999, n. 26 (Istituzione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, della certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario, per specie interessanti il settore vivaistico. Abrogazione del Regolamento regionale 28 giugno 1984, n. 36), emanato ai sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, resta in vigore fino all'adozione del nuovo regolamento di cui all'art. 7.

3. Le determinazioni adottate dal Responsabile della struttura fitosanitaria regionale ai sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, e della L.R. 21 agosto 2001, n. 31 (Misure di prevenzione della diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria), conservano la loro efficacia. L'inottemperanza alle prescrizioni contenute in dette determinazioni verra' sanzionata conformemente a quanto previsto dalla presente legge.

Art. 16

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a)

L.R. 19 gennaio 1998, n. 3;
b)
L.R. 21 agosto 2001, n. 31.